



FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
CORTE FEDERALE D'APPELLO
N. PROC. 2/2019 - SENT. N. 6/2019

La Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Bocce, nelle persone di
Avvocato Carlo Carrese - Presidente
Avvocato Stefania Cappa - Vice presidente
Notaio Vittorio Occorsio - Componente estensore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 2/2019, a carico del signor Romolo Rizzoli, disposto con rinvio del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, con decisione n. 4/2019 dell'11 dicembre 2018, depositata il giorno 18 gennaio 2019.

RITENUTO IN FATTO

- l'11 giugno 2018, il Procuratore Federale, Avvocato Giovanni Zoppi, disponeva il deferimento del signor Romolo Rizzoli dinanzi al Tribunale Federale FIB, per rispondere di violazioni del Codice del Comportamento Sportivo CONI, dello Statuto FIB e del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB. Nello specifico, «*Capo A) al Sig. Romolo Rizzoli, artt. 1, 2, 7 e 8 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, art. 8 dello Statuto FIB, artt. 1 e 60 comma 2 lett. i) ed n) RGD FIB, per aver mantenuto una condotta non conforme ai principi sportivi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza morale e materiale, esprimendo pubblicamente in una lettera del 16/2/18, tradotta in più lingue, ed in una memoria del 23/1/18, inviate entrambe il 23/2/18 tramite email al Direttivo della CBI (Confederazione Boccistica Internazionale), ai Presidenti della Federazioni Nazionali aderenti alla medesima nonché ai Consiglieri Federali Francesco del Vecchio e Moreno Volpi, giudizi e rilievi gravemente lesivi dell'immagine della Federazione e del suo Presidente Marco Giunio De Sanctis nonché della reputazione e della dignità del medesimo; che tali scritti, aventi ad oggetto le vicende della campagna elettorale per l'elezione alla Presidenza Federale del marzo del 2017 ed i successivi procedimenti sportivi che ne sono seguiti e che hanno coinvolto anche il figlio sig. Andrea Rizzoli in*

relazione all'illegittimo affidamento di alcuni spazi del C.T.F. alla società Gianchiga, presieduta dal medesimo, procedimento quest'ultimo all'epoca ancora pendente in primo grado, evidenziano un contenuto ed un tenore di natura palesemente diffamatoria, riportando circostanze non corrispondenti al vero tramite una complessiva e strumentale ricostruzione dei fatti volta ad offendere e vilipendere il Presidente Federale nonché la Federazione nel suo complesso arrecando loro un grave danno d'immagine nonché alla reputazione, divulgando altresì informazioni riservate relative al procedimento de quo prima che la sentenza fosse stata emessa e pubblicata; che tale condotta risulta aggravata ai sensi dell'art. 57 RGD FIB comma 6 lett. a) per aver commesso il fatto con violazione dei doveri derivanti dall'esercizio delle funzioni di Presidente della CBI e lett. f) per aver commesso il fatto a mezzo email inviate ad una pluralità di soggetti comportanti dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli Organi e delle Istituzioni federali, contestandosi altresì la recidiva ai sensi dell'art. 58 RGD FIB.»;

- con sentenza depositata il 6 agosto 2018, il Tribunale Federale riteneva fondate le imputazioni contestate con le relative aggravanti e, riconosciuta l'equivalenza con la circostanza attenuante generica dell'aver agito «come reazione ad un comportamento ritenuto ingiusto o provocatorio (la missiva che lo riguardava)», irrogava all'incolpato la sanzione di sei mesi di squalifica, con conseguente sospensione da qualsiasi incarico dirigenziale per quindici mesi;
- con la sentenza n. 5 del 2018, la Corte Federale d'Appello respingeva il reclamo proposto dal Procuratore Federale per l'aggravamento della sanzione irrogata mentre, in accoglimento parziale di quello articolato dal Rizzoli, la riduceva a quattro mesi e quindici giorni di squalifica, con sospensione da qualsiasi carica dirigenziale per tredici mesi;
- veniva adito il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI che, con decisione n. 4/2019 dell'18 gennaio 2019, accoglieva il ricorso proposto dal Rizzoli annullando la decisione della Corte Federale d'Appello FIB, disponendo che quest'ultima «(...) sulla scorta dei principi e delle indicazioni contenuti in questa pronuncia, dovrà pronunciarsi nuovamente, rinnovando di conserva anche i propri accertamenti e le proprie valutazioni di fatto»;
- in particolare, il collegio di Garanzia riteneva fondato il primo motivo di ricorso nella parte in cui si era lamentato il carattere apparente e l'insufficienza della motivazione della sentenza d'appello su un punto decisivo della controversia che ha formato oggetto di disputa tra le parti e, in particolare, di un motivo di reclamo in appello col quale era stata

censurata la decisione del Tribunale Federale per omesso *«esame della contrapposizione politica del Rizzoli con l'attuale dirigenza federale e del precedente invio da parte del Presidente De Sanctis e del segretario Milana di comunicazioni denigratorie agli organi internazionali»*. Riteneva, altresì, fondato il terzo motivo prospettato in ricorso, col quale il sig. Rizzoli aveva censurato la decisione della Corte Federale d'Appello nella parte in cui ha ritenuto che il deferimento operato dalla Procura Federale, investendo *«la ricostruzione complessiva che si desume dalla lettura dei due comunicati [del Rizzoli] e non le singole frasi la cui elencazione è resa espressamente esemplificativa»*, comprendesse anche due specifici passaggi (*«clima che ad arte si stava creando ai danni di Rizzoli»*) e la definizione di *«'partigiana' e 'non supportata da alcuna prova attendibile, anzi smentita dai fatti' la ricostruzione effettuata dalla Procura»*) utilizzati dal Tribunale Federale per diffusamente avvalorare, nella parte motiva, la portata diffamatoria degli scritti in esame. Il Collegio riteneva, infine, fondato il quarto motivo di ricorso, col quale il Rizzoli aveva lamentato la violazione degli articoli 2712 e 2719 del codice civile e dell'articolo 214 del codice di procedura civile, avendo il giudice di secondo grado erroneamente confermato la decisione del Tribunale Federale che aveva escluso la prova della registrazione, effettuata dal Rizzoli, di una sua conversazione avuta il 27 novembre 2015 col De Sanctis (e nel corso della quale quest'ultimo avrebbe offerto all'odierno ricorrente un compenso annuo pari a quello spettante al Presidente Federale se questi si fosse ritirato dalla competizione elettorale) i cui contenuti, ove confermati in sede istruttoria, avrebbero invece assunto un valore di asseverazione in termini di verità fattuale di alcune delle affermazioni contestate al soggetto deferito;

- il Collegio di Garanzia del CONI non riteneva, invece, fondato il secondo motivo di ricorso col quale, veniva censurata la pronuncia d'appello nella parte in cui negava la rilevanza dei motivi sottesi ad un patteggiamento "sportivo" effettuato dal De Sanctis in relazione ad affermazioni del Rizzoli sulla questione (*«nel corso del procedimento, il sig. De Sanctis patteggiava una pena di 45 giorni di sospensione, in tal modo ammettendo la propria responsabilità ed usufruendo di un consistente sconto della sanzione»*), ritenute diffamatorie nell'atto di deferimento, in quanto l'art. 28 RGD FIB non attribuisce alcun rilievo probatorio all'accertamento del fatto contestato da parte di chi abbia acconsentito all'applicazione di sanzioni sportive tramite il c.d. patteggiamento sportivo;
- la Corte Federale d'Appello, riunitasi in nuova composizione il giorno 14 febbraio 2019, fissava udienza per il giorno 26 febbraio 2019, ma il difensore del Rizzoli faceva pervenire comunicazione di legittimo impedimento per i giorni dal 23 febbraio al 2 marzo

2019. Il Collegio, quindi, differiva l'udienza al 6 marzo, con termine al 4 marzo 2019 per il deposito di memorie;

- nella propria memoria il Sig. Romolo Rizzoli precisava, altresì, di aver depositato ricorso al TAR Lazio (rg 2335/2019) volto ad ottenere l'annullamento della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI n. 4/2019, con richiesta di sospensione della efficacia della stessa, richiedendo alla Corte Federale di Appello la sospensione dell'odierno procedimento in attesa della decisione su tale richiesta cautelare;
- all'udienza del 6/03/2019 le parti si riportavano alle deduzioni e conclusioni formulate nelle rispettive memorie e nei precedenti scritti difensivi;
- la Corte Federale d'Appello FIB, preso atto di quanto dedotto, eccepito e richiesto dalle parti, disponeva la sospensione del procedimento con ordinanza adottata il giorno 11 marzo 2019;
- con ordinanza (reg. prov. cau. 01866/2019) pubblicata il 27 marzo 2019 e comunicata alla intestata Corte in data 28 marzo 2019, il TAR Lazio respingeva la richiesta misura cautelare presentata, in via incidentale, dal sig. Romolo Rizzoli;
- con ordinanza del 5 aprile 2019 la Corte federale di Appello preso atto del mancato accoglimento della suddetta istanza cautelare, tratteneva la causa in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Nel presente giudizio è contestata al sig. Romolo Rizzoli la violazione:

- dell'art. 1 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, ai sensi del quale *«I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dall'Ente di appartenenza, ivi compreso il presente Codice. Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti»* (comma 1);

- dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI (rubricato «Principio di lealtà»), ai sensi del quale *«I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva»*;

- dell'art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI (rubricato «Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione»), ai sensi del quale *«I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi*

o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo»;

- dell'art. 8 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI (rubricato «Dovere di riservatezza»), ai sensi del quale *«Salvo il diritto di adire gli organi di vigilanza e giustizia nei casi previsti dall'ordinamento sportivo, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a non divulgare informazioni riservate relative a procedimenti in corso prima che gli atti e i provvedimenti finali siano formalizzati e pubblicizzati. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono fornire a terzi informazioni riservate relative all'Ente di appartenenza o da questi detenute»;*

- dell'art. 8 dello Statuto FIB, ai sensi del quale *«i Tesserati ... debbono esercitare con lealtà sportiva la loro attività osservando i principi e le consuetudini sportive in conformità alle norme del CONI e del CIP, della Federazione Internazionale di specialità e della F.I.B.»;*

- dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia e Disciplina (di seguito, RDG) FIB, ai sensi del quale *«i tesserati sono tenuti all'osservanza delle norme federali, devono mantenere condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità, della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale»;*

- dell'art. 60, comma 2, lett. i) ed n) RDG FIB, ai sensi dei quali sono punibili le *«mancanze o infrazioni relative alle norme dello Statuto [...] e di tutte le altre norme regolamentari emanate dalla Federazione»* (lett. i) nonché l'«*offesa e/o vilipendio della Federazione e/o di qualsiasi Organo Federale, espressa tramite qualsivoglia mezzo di comunicazione»* (lett. n).

La condotta del Rizzoli integrerebbe l'inosservanza di due diversi tipi di obbligo di comportamento, cui egli era soggetto nella qualità di tesserato (e dirigente) FIB. In primo luogo, si contesta la violazione di un dovere generico di lealtà e correttezza – dovere che si colora di particolare pregnanza alla luce dell'ordinamento sportivo in cui si colloca – per aver mantenuto una condotta non conforme ai principi sportivi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza morale e materiale.

In secondo luogo, si imputa al Rizzoli la violazione di un dovere specifico, ricavabile dagli artt. 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e 60, comma 2, lett. n), RDG FIB, quello cioè di non offendere o vilipendere organi della federazione mediante un qualsivoglia mezzo di comunicazione.

I fatti che hanno dato origine alla presente lite sono pacifici oltre che di natura documentale e dunque non hanno richiesto nel giudizio di rinvio alcuna attività istruttoria volta alla formazione processuale della prova, avendo il Collegio provveduto ad acquisire d'ufficio le prove dei precedenti gradi di giudizio, ivi inclusa la trascrizione della registrazione effettuata dal Rizzoli della conversazione tenuta durante il pranzo del 27.11.2015 con l'attuale presidente della FIB, sig. De Sanctis, come disposto dal Collegio di Garanzia del CONI.

In merito al rispetto dei principi di lealtà, probità, e correttezza sportiva, che dovrebbero ispirare viepiù la condotta di chi, rivestendo cariche di rilievo all'interno degli organismi federali nazionali e internazionali, dovrebbe per primo darne l'esempio, si rileva che la comunicazione a tutti i componenti della CBI, cui non è demandata alcuna funzione giudicante, palesa già di per sé una finalità puramente polemica, assolutamente sproporzionata rispetto alle precedenti comunicazioni inviate da parte del Segretario Generale sig. Milana (quest'ultima indirizzata perverso ad un unico destinatario) e dal Presidente FIB sig. De Sanctis, e perciò si pone in contrasto con i suddetti canoni.

Se si aggiunge poi che alcuni fatti riferiti in dette comunicazioni (ossia l'offerta di denaro per ritirarsi dalla disputa elettorale) erano accaduti due anni e mezzo prima rispetto alla loro comunicazione, e che per gli stessi vi era già stata per il Rizzoli una sentenza di condanna passata in giudicato (e v. sent. Corte Appello FIB 19.9.2017, dove si legge che la condotta riferita – ossia la registrazione di una conversazione all'insaputa dei commensali – è *«apertamente contraria ai principi di lealtà e correttezza che sempre debbono caratterizzare i rapporti tra gli appartenenti al mondo dello sport»*) e che la comunicazione stessa contiene un'esposizione dei fatti che orienta il racconto in modo da mettere in cattiva luce – quando non denigrare, come si vedrà meglio nel prosieguo – il Presidente FIB e gli altri Organi della Federazione, cui invece, proprio per essere stato il Rizzoli a sua volta Presidente FIB per oltre vent'anni, avrebbe dovuto usare maggior riguardo, ben si comprende come il rispetto dei principi ispiratori dell'agire sportivo siano stati lesi.

Per quanto riguarda la violazione dei doveri specifici derivante – in ipotesi – dalle dichiarazioni rese dal Rizzoli e, quindi, verificare se esse integrino o meno l'«offesa e/o il vilipendio» e la lesione «della reputazione dell'immagine o della dignità personale» del Presidente della F.I.B. e/o degli Organi della stessa.

A tal fine, per individuare l'eventuale portata diffamatoria delle dichiarazioni rese da Romolo Rizzoli, *past president* della Federazione Italiana Bocce e – all'epoca dei fatti – presidente della CBI (Confederazione Boccistica Internazionale), a mezzo lettera e-mail inviata ai componenti della CBI in data 23 febbraio 2018, occorre tener conto delle coordinate

giurisprudenziali di diritto comune che hanno tracciato i limiti alla libertà di espressione del pensiero, garantita dall'art. 21 della Costituzione.

Occorre in altre parole valutare se l'antigiuridicità della condotta possa essere esclusa per la scriminante dell'esercizio della libertà costituzionalmente garantita. Al tempo stesso, occorre valutare se l'esercizio del diritto non diventi *abuso* del diritto.

Il diritto di manifestazione del pensiero si articola in tre distinti aspetti: il diritto di cronaca, in cui si riferisce fatti di interesse pubblico, esercitato tipicamente nell'ambito dell'attività giornalistica; il diritto di critica, in cui si esprimono opinioni circa fatti e comportamenti umani, tipico dell'attività politica; il diritto di satira, in cui si rinviene un precipuo intento scherzoso e ironico. In queste diverse accezioni, i ben noti limiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità – verità del fatto, continenza espressiva, interesse pubblico alla diffusione della notizia – subiscono diverse modulazioni.

Ora, nel caso di specie, si verte – come sostiene anche la difesa del Rizzoli – sull'esercizio, legittimo o meno, del diritto di critica. Non sembra affatto pertinente il richiamo, operato dalla medesima parte, al diritto di difesa *ex art. 24 Cost.*, che non avrebbe comunque giustificato un'azione *coram populo*, quasi un'esaltazione alla giustizia 'di piazza' (seppur si trattasse di una 'piazza' composta da autorevoli componenti del mondo boccistico, che però nessun giudizio oggettivo avrebbero potuto avere sulle vicende riferite dal Rizzoli), bensì avrebbe richiesto di limitarsi alla proposizione dell'azione di fronte agli organi federali.

Il diritto di critica (nelle sue più varie articolazioni, ossia di critica politica, giudiziaria, scientifica, sportiva, ecc.), si traduce nell'espressione di un giudizio o di un'opinione personale dell'autore, che può anche non includere la narrazione di fatti, bensì esprimere un giudizio o, più genericamente, una opinione, come tale fondata su un'interpretazione dei fatti e dei comportamenti dal punto di vista di chi la manifesta.

Il carattere imprescindibilmente soggettivo, che si fonda su verità, sia pure non assoluta bensì ragionevolmente «putativa» (come ritiene la difesa del Rizzoli, e cfr. Cass. 6 aprile 2011, n. 7847, Foro it., Rep. 2011, voce Responsabilità civile, n. 283; 11 gennaio 2005, n. 379, id., 2005, I, 2406), non può però costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona o, in questo caso, alla Federazione, ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di *argomenta ad hominem* (Cass. 28 ottobre 2010, S., id., Rep. 2011, voce Ingiuria, n. 55), non dovendo la critica trascendere in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire, sul piano individuale, la figura morale del soggetto criticato (v. Cass. 6 agosto 2007, n. 17180, id., 2009, I, 1210; 20 ottobre 2006, n. 22527, id., Rep. 2006, voce Responsabilità civile, n. 248).

Il limite della continenza – che nel diritto di critica assume contorni maggiormente lati di quelli invece assunti nel diritto di cronaca – è quindi superato in presenza di espressioni che trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato (Cass. 4 maggio 2010, Andreotti, id., Rep. 2010, voce Ingiuria, n. 73). Il riconoscimento del diritto di critica tollera, in altre parole, giudizi anche aspri sull'operato del destinatario delle espressioni, purché gli stessi colpiscano quest'ultimo con riguardo a modalità di condotta manifestate nelle circostanze a cui la critica si riferisce; ma non consente che, prendendo spunto da dette circostanze, si trascenda in attacchi a qualità o modi di essere della persona che finiscano per prescindere dalla vicenda concreta, assumendo le connotazioni di una valutazione di discredito in termini generali della persona criticata (Cass. 23 febbraio 2011, id., Rep. 2011, voce cit., n. 50).

Ora, la forma e il contenuto della comunicazione del Rizzoli non sembrano rientrare nei suddetti limiti del diritto di critica, così come esplicitato dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Che l'autore della comunicazione mirasse esclusivamente a gettare un discredito generale sul De Sanctis e gli Organi della Federazione risulta chiaramente dalle circostanze evidenziate sin dall'atto di deferimento.

In primo luogo, Rizzoli sostiene che De Sanctis gli avrebbe offerto un compenso annuo per farlo ritirare dalla competizione elettorale: a leggere la lettera del Rizzoli, oggetto di causa, sembrerebbe che il tenore della conversazione fosse quello di una offerta proveniente esclusivamente da parte del De Sanctis (allorquando il Rizzoli afferma: *«arrivava ad offrirmi un compenso annuo...»*: lettera 16.2.2018, p. 2, lett. a). Il Rizzoli omette di inviare l'intera trascrizione della conversazione – depositata dalla difesa del Rizzoli nel corso del giudizio di primo grado e acquisita al presente giudizio – da cui emerge una diversa prospettiva, di cui sarebbe stato necessario dare contezza ai destinatari della comunicazione, stante la delicatezza del tenore della conversazione, emergendo un comportamento non del tutto 'passivo' da parte del Rizzoli – e vedi ad es. i seguenti passaggi: *«e vabbè però qualcosa io la devo trovà de soluzione che salva la mia faccia e la mia immagine»*; o ancora: *«mi hai garantito che mi dai i soldi che adesso prendo? Che adesso li sto prendendo pure»*; ovvero ancora, più avanti, v. i riferimenti effettuati allo scarso ammontare della pensione di reversibilità e alla situazione di difficoltà economica: *«1.000 Euro li do alla badante»* (frasi tratte dalla trascrizione della registrazione della conversazione).

Così individuate le «tracce comunicative rilevanti» (come richiesto dal Collegio di Garanzia del CONI) della lesività della condotta contestata, dovrebbe predicarsi la ricorrenza delle esimenti per l'esercizio del diritto di critica o di cronaca: questa Corte ritiene che dette

comunicazioni invece, proprio per il difetto di una completa rappresentazione della realtà, siano carenti sotto il profilo della veridicità del fatto narrato.

Non appare in tal senso dirimente, per riconoscere la scriminante del diritto di critica, l'esistenza di precedenti comunicazioni, datate 11.7.2017 e 21.12.2017, in cui rispettivamente il Segretario Generale e il Presidente FIB scrivevano, il primo al Vice Presidente vicario della CBI e il secondo ai Presidenti della CBI, del mancato tesseramento del Rizzoli. Il tenore letterale di tali comunicazioni riporta una circostanza, ritenuta vera dall'autore della comunicazione, che di per sé non appare lesiva dell'onore e della reputazione di alcuno e non legittima una reazione del tutto sproporzionata come quella del Rizzoli, che è di ben altro tenore.

In secondo luogo, la comunicazione appare intenzionata a lanciare un discredito sugli Organi di Giustizia della FIB, che peraltro non erano né potevano essere parte della contesa elettorale né potevano difendersi dalle accuse che venivano mosse. Si sottolineano sotto questo profilo l'affermazione secondo cui *«nell'esercizio dei propri poteri, il presidente della FIB aveva proposto ed ottenuto la nomina a presidente del Tribunale Federale di una persona a lui senz'altro vicina»* (lettera 16.2.2018, p. 2 lett. g), cui si aggiungono ulteriori affermazioni (v. ad es. la "memoria", p. 4: *«guarda caso le nomine effettuate da De Sanctis e dal Consiglio Federale erano in gran parte riconducibili al mondo paralimpico da cui De Sanctis proveniva»*; ivi, p. 5: *«il Tribunale mi condannava a 3 mesi di sospensione (ben più dei quelli richiesti dalla "Pubblica Accusa"!!!)»*, e via seguitando). Tali espressioni sono evidentemente orientate non già ad esprimere una critica sull'operato del De Sanctis ovvero di un giudice della Federazione, bensì contengono vere e proprie illazioni circa la permeabilità degli Organi di Giustizia federale e la terzietà dei giudici medesimi, che divengono così oggetto di affermazioni diffamatorie in palese violazione del principio di continenza espressiva, ledendo così, di fronte alla comunità internazionale, l'immagine di tutta la Federazione e del sistema sportivo nel suo complesso (impennato, come dovrebbe essere, sul rispetto dell'arbitro).

Inoltre, le comunicazioni intendevano rappresentare una realtà con espressioni gratuitamente offensive e di dilleggio, eccedenti lo scopo informativo da conseguire, avendo l'autore integrato le notizie con arbitrarie distorsioni (v. l'accostamento tra patteggiamento e condanna – smentito, con sentenza passata in giudicato, da questa Corte), aggiunte, commenti, sottolineature grafiche, insinuazioni, così descrivendo i fatti con toni volutamente drammatici e parossistici, al solo scopo sensazionalistico, suscitando nei lettori l'idea che il De Sanctis fosse un abituale corruttore di avversari politici ovvero un bieco manipolatore di giudici, e che gli

organi di Giustizia fossero delle banderuole, con conseguente offesa dell'onore e della reputazione dei soggetti coinvolti.

Tutto ciò conferma l'esclusione della scriminante dell'esercizio del diritto di manifestazione del pensiero, ed invece risulta un comportamento lesivo dell'onore e della reputazione degli organi operanti nell'ambito della FIB, quali gli Organi di Giustizia, e del suo Presidente.

Relativamente al trattamento sanzionatorio la Corte ritiene di dover procedere ad un giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti (così come applicate in primo e secondo grado), con quelle aggravanti di cui all'art. 57 RGD FIB comma 6 lett a) – per aver commesso il fatto con violazione dei doveri derivanti dall'esercizio delle funzioni di presidente della CBI – e lett. f) – per aver commesso il fatto a mezzo email inviata ad una pluralità di soggetti, contenenti dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi e delle istituzioni federali.

Pertanto, considerando il minimo edittale della sanzione per ciascuna violazione, come in premessa specificata, la Corte ritiene congrua l'applicazione all'incolpato Rizzoli Romolo della sanzione pari a mesi 3 (tre) di squalifica ed inibizione dal ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale per mesi di 12 (dodici).

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello, definitivamente pronunciando, applica al sig. Romolo Rizzoli la sanzione di tre mesi di squalifica ed inibizione dal ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale per mesi 12 (dodici).

Si trasmette la decisione alla segreteria per i provvedimenti del caso.

Roma, 09/04/2019

La Corte Federale di Appello

Avv. Carlo Carrese - Presidente

Avv. Stefania Cappa - Vice presidente

Notaio Vittorio Occorsio - Componente estensore